



QUALI SONO I REQUISITI DI MERITO PER CONFERMARE L'ESONERO

Per confermare l'esonero durante il primo anno di corso e negli anni successivi al primo, bisogna:

1. conseguire i crediti indicati nella tabella che segue.

Sono conteggiati i CFU relativi a tutte le attività previste nel Manifesto degli Studi della coorte di appartenenza.

Non sono conteggiati i crediti:

- acquisiti presso altre Università
 - relativi ad attività extra-universitarie (ad es. certificati linguistici).
2. frequentare regolarmente le attività didattiche, secondo quanto stabilito dal Regolamento Studenti e Iscrizioni
 3. conseguire una media ponderata non inferiore a 25/30. Nel calcolo della media non viene considerata la lode.

A.A.	Data di verifica dei requisiti di merito	Esami/crediti richiesti allo studente per la conferma dell'esenzione
2026/2027 I verifica	28 febbraio 2027	superamento di almeno un esame
2026/2027 II verifica	31 luglio 2027	15 crediti
2026/2027 III verifica	31 ottobre 2027	30 crediti
2027/2028 I verifica	28 febbraio 2028	45 crediti
2027/2028 II verifica	31 luglio 2028	60 crediti
2027/2028 III verifica	31 ottobre 2028	75 crediti
2028/2029 I verifica	28 febbraio 2029	90 crediti
2028/2029 II verifica	31 luglio 2029	120 crediti
2028/2029 III verifica	31 ottobre 2029	140 crediti

REVOCA DELL'ESONERO

Viene revocato l'esonero se l'assegnatario:

- non raggiunge i requisiti di merito indicati nella tabella;
- ha ricevuto infrazioni superiori all'ammonizione riscontrate dalla Commissione Disciplinare (Art. 9 del Regolamento Studenti e Iscrizioni¹);
- ha presentato dichiarazioni non veritiere e/o documenti falsi;
- interrompe volontariamente gli studi;
- dichiara di avere una condizione economica mutata rispetto a quanto dichiarato.

Se viene revocato l'esonero l'assegnatario è tenuto al pagamento della retta per la quale era stato esonerato e perde l'eventuale posto presso le Case dello Studente e il servizio mensa presso le Tavole Accademiche.

¹ 9.1 – Allo studente che violi norme regolamentari o legislative o norme inerenti la sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 s.m.i. sia all'interno dell'Università che durante i viaggi didattici vengono applicate sanzioni disciplinari; lo studente, pertanto, dovrà attenersi a quanto stabilito dall'art. 20 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i. “doveri e obblighi dei lavoratori”.

Le sanzioni sono comminate per atti compiuti nei locali dell'Università, in sede di viaggi didattici, nelle Case dello Studente o altrove se i fatti sono attinenti alla qualità di studente universitario.

9.2 - Agli studenti possono essere comminate le seguenti sanzioni disciplinari:

- a. ammonizione verbale;
- b. ammonizione scritta;
- c. esclusione temporanea da uno o più insegnamenti e attività didattiche;
- d. esclusione da uno o più esami o altra forma di verifica di profitto per l'intera sessione o per parte di essa e dalle attività didattiche;
- e. sospensione temporanea dalle attività didattiche dell'Università e dai servizi erogati a favore dello studente;
- f. espulsione dello studente.

Le sanzioni disciplinari comminate sono registrate nella carriera universitaria dello studente.

Le sanzioni comminate non pregiudicano il diritto/dovere dell'Università di rivolgersi all'autorità giudiziaria.

9.3 - L'autorità disciplinare sugli studenti spetta al Rettore, che ha la facoltà di nominare una Commissione disciplinare, composta da almeno due docenti dell'Ateneo e da almeno un rappresentante degli studenti.

L'esame dei fatti avviene a seguito di comunicazioni scritte e/o orali indirizzate alla Commissione stessa. La Commissione disciplinare contesta per iscritto gli addebiti allo studente, che può presentare le sue difese nei termini e secondo le modalità stabilite dalla Commissione stessa.